

N. R.G. 7601/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
dott.ssa Claudia Turco	Giudice Relatore
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7601/2020** promossa da:

COMUNE DI LONGI (C.F. 02810650834), con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo AMADORE, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Galati Mamertino (ME), in Via Fede, n. 2

Opponente

contro

ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02683660837), con il patrocinio dell'Avv. Antonio DI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Mistretta, Corso Umberto, n. 1

Opposta

CONCLUSIONI

Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.3.2021 il procuratore dell'opponente ha concluso insistendo nelle eccezioni di incompetenza, mentre il procuratore dell'opposta ne ha chiesto il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO



Con atto di citazione notificato il 19.6.2020 il Comune di Longi ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1797/2020 ottenuto dall'ATO Messina 1 Spa in liquidazione per il pagamento di euro 187.165,43 oltre accessori per crediti vantati nei confronti del predetto Comune quale socio della stessa per la quota parte dei costi di gestione della società.

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Palermo, sezione specializzata per le imprese, in considerazione della clausola contenuta all'art. 33 dello Statuto dell'ATO Messina 1 Spa che prevede l'attribuzione agli arbitri, fra l'altro, di tutte le controversie tra soci e società. In subordine, laddove i crediti azionati non avessero riguardo ai rapporti societari, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo, deducendo la competenza del Tribunale di Patti, nel cui circondario hanno sede tanto il Comune opponente quanto la società creditrice (avente sede legale in Sant'Agata di Militello). Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine ha eccepito la prescrizione del credito e ne ha contestato, comunque, la fondatezza.

L'ATO ME 1 S.p.a. in liquidazione, nel costituirsi, ha contestato le eccezioni di incompetenza e ha dedotto di aver agito nei confronti del Comune di Longi per crediti derivanti dal rapporto di servizio, che esulavano dalle previsioni della clausola arbitrale. Pur asserendo che il credito vantato ineriva a rapporti meramente contrattuali, ha dedotto la competenza funzionale del Tribunale delle imprese, sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 3 D. lgs. 168/2003. Ha quindi insistito nelle domande contestando l'eccezione di prescrizione del credito e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

Dopo il rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, invitate le parti a dedurre sulle preliminari eccezioni di incompetenza, la causa è stata posta in decisione soltanto sulle predette questioni all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svolta nelle forme della trattazione scritta.

Così delineato l'oggetto della decisione, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza di questo Tribunale, alla luce di quanto stabilito dall'art. 33 dello Statuto dell'ATO ME 1 S.p.A.

Tale norma statutaria espressamente prevede che: *“nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli*



amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute a tre arbitri ...che decideranno con lodo impugnabile secondo diritto”.

Risulta dirimente, dunque, la natura delle obbligazioni dedotte in giudizio ed al riguardo appare chiarissima, per individuarne la natura societaria, la premessa indicata dalla stessa apposta nel ricorso monitorio per illustrare le ragioni della competenza del Tribunale delle imprese, laddove l'ATO ME 1 Spa in liquidazione ha richiesto di ingiungere al Comune di Longi il pagamento di somme dovute dallo stesso *“in quanto socio”* dell'ATO, *“per la obbligatoria partecipazione ... alla copertura dei costi di gestione della società d'ambito”* (v. ricorso monitorio pag. 1), non inerenti alla TIA, ossia al corrispettivo per la fornitura di servizi resi dalla ricorrente (*ibidem*, pag. 5).


Anche le fatture allegate in sede monitoria per la prova del credito, invero, risultano emesse *“in acconto per la copertura dei costi di gestione”*.

Orbene, poiché la domanda è stata proposta contro un socio, riguarda rapporti sociali e ha ad oggetto diritti di credito, quindi diritti disponibili, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Palermo, dovendo la controversia essere sottoposta al Collegio arbitrale.

In adesione ad un principio ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, poi (cfr. Cass. civ. n. 8166/1999), peraltro recentemente richiamato e ribadito anche dalle Sezioni Unite, (cfr. Cass. S.U. n. 22433/2018), il decreto ingiuntivo emesso va dichiarato nullo, giacché *“l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”*.

In considerazione del principio di soccombenza, e tenuto conto della strenua resistenza dell'opposta all'eccezione qui accolta, manifestata anche sconfessando le considerazioni chiaramente espresse nel proporre la domanda giudiziale con il ricorso monitorio, la predetta va condannata al pagamento delle spese di lite che, avuto riguardo al valore della controversia, alla limitata attività difensiva svolta ed alla natura solo processuale della decisione, possono liquidarsi in complessivi euro 5.000,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre agli accessori di legge.





P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Palermo essendo competente in ordine alla presente controversia il Collegio Arbitrale;

dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 1797/2020 emesso da questo Tribunale;

condanna l'ATO ME 1 SPA in liquidazione a rifondere al Comune di Longi le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021

Il Giudice Relatore

dott.ssa Claudia Turco

Il Presidente

dott.ssa Caterina Ajello

Arbitrato in Italia

